

La Circolare per i clienti

15 gennaio 2016

Anteprima

Credito d'imposta per la negoziazione assistita, al via le richieste	pag. 2
Bilanci Enti locali, in Gazzetta le Linee di indirizzo della Corte dei Conti	pag. 3
Antiriciclaggio, on - line il Manuale del Consiglio	pag. 3
Ordini: possibile accedere agli atti che riguardano il collega	pag. 4
Imprese a tasso zero, il MISE corregge di nuovo la Circolare	pag. 5
Precompilata, l'Agenzia fa chiarezza sull'invio	pag. 6
Sede dell'impresa individuale, i chiarimenti del MISE	pag. 6
Nuovi interpelli, pronte le regole procedurali	pag. 7
Reclamo e mediazione sempre più estesi	pag. 8
Al via lo scambio d'informazioni con 76 Paesi	pag. 9

Adempimenti

Ravvedimento operoso su omesso versamento dell'acconto IVA	pag. 9
--	--------

Guide operative

Regime agevolato per i professionisti e piccole imprese	pag. 11
---	---------

Credito d'imposta per la negoziazione assistita, al via le richieste

Dall'11 gennaio è possibile richiedere il credito d'imposta previsto dal Decreto Fallimenti (art. [21-bis](#), D.L. 83/2015) a favore di chi abbia corrisposto, **nel corso del 2015**, compensi a **avvocati e arbitri**, rispettivamente per la negoziazione assistita e per l'arbitrato, a condizione che i procedimenti siano andati a buon fine. Ovvero che la negoziazione sia stata esperita con successo e che l'arbitrato si sia concluso con un lodo. Per ottenere il bonus, commisurato al compenso e comunque non superiore a 250,00 euro, bisognerà accedere al sito del Ministero della Giustizia, dove ci sono a disposizione il modulo dell'istanza e la funzionalità per la sua trasmissione. Il tempo a disposizione per procedere all'invio è un mese: da oggi sino al prossimo 11 febbraio 2016.

Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 5, del Decreto 23 dicembre 2015, avvenuta l'8 gennaio 2016, sono ora noti i documenti da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa. Si ricorda che il beneficio, inizialmente previsto in relazione al solo anno 2015, è ora stato reso definitivo (a regime) dalla Stabilità 2016 (comma 618, art. 1, L. 208/2015). Ecco nel dettaglio tutta la disciplina.

Ai fini dell'accesso al credito, la **richiesta** dovrà essere corredata da:

- **copia dell'accordo di negoziazione assistita** e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ovvero copia del lodo arbitrale, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- copia della **fattura** rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
- copia della **quietanza**, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015;
- copia del documento di identità del richiedente.

Per chi abbia concluso con successo più negoziazioni assistite, ovvero più arbitrati con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Entro il 30 aprile 2016, il Ministero della Giustizia comunicherà ai richiedenti, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e, nello stesso termine, trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. In caso di utilizzo in compensazione tramite Modello F24 di un credito di ammontare superiore a quello comunicato dal Ministero, l'operazione di versamento sarà scartata.

Il credito d'imposta, fruibile a decorrere dalla data della menzionata comunicazione, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, sarà utilizzabile solo in compensazione (e non anche a rimborso), nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini IRAP.

[Art. 1, comma 618 L. 28 dicembre 2015, n. 208](#)
[Ministero della Giustizia, Decreto 23 dicembre 2015](#)
[Art. 21-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#)

[Revisore legale dei conti](#) [Bilancio d'esercizio](#)

Bilanci Enti locali, in Gazzetta le Linee di indirizzo della Corte dei Conti

Le premesse da cui prendono avvio le “Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata”, contenute nella [Delibera 30 novembre 2015](#) della Corte dei Conti, pubblicata l'8 gennaio in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 5 del 8 gennaio 2016), sono da un lato, dall'introduzione di ulteriori misure restrittive e, dall'altro, dall'avvio del **processo di armonizzazione contabile**.

Il documento fissa **specifici indirizzi** incentrati sulla disciplina del fondo pluriennale vincolato, sulla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla gestione di cassa e, in generale, sull'effettivo mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in vista dell'introduzione del pareggio di bilancio. E, al contempo, delibera la prossima adozione dei questionari semplificati sul bilancio di previsione 2015, strettamente connessi ai temi trattati nelle linee di indirizzo emanate, che dovranno essere compilati dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, chiamati ad effettuare verifiche sugli aspetti evidenziati. Presto, infatti, interverrà una pronuncia della Corte sui profili salienti del bilancio armonizzato per individuare i criteri di valutazione del livello di adeguatezza alle novità normative, che sarà corredata dai questionari semplificati, allo scopo di acquisire gli elementi informativi essenziali per il monitoraggio della tenuta effettiva dei conti, anche alla luce del percorso verso il pareggio di bilancio. Per le Province, in ragione del loro particolare stato di precarietà finanziaria, saranno individuati appositi quesiti volti a verificare la sussistenza degli equilibri nelle previsioni 2015.

E' stato pubblicato, inoltre sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2016, un altro provvedimento della Corte, il [Decreto 21 dicembre 2015](#), che stabilisce le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale della Corte per l'acquisizione telematica dei dati contabili armonizzati degli enti territoriali). Si ricorda, infatti, che a partire dal 2016, gli enti territoriali, per inviare telematicamente sia i bilanci di rendiconto ([allegato 10](#), D.Lgs. n. 118/2011), sia i dati contabili analitici previsti dalla transazione elementare e comprensivi delle voci del comune piano integrato dei conti fino al massimo livello di dettaglio (artt. da [4](#) a [7](#) e [allegato 7](#), D.Lgs. n. 118/2011), avranno a disposizione il sistema SMART accessibile dal portale SOLE della Corte dei Conti.

[Corte dei Conti, Decreto 21 dicembre 2015 - G.U. 8 gennaio 2016, n. 5](#)
[Corte dei Conti, Delibera 30 novembre 2015 - G.U. 8 gennaio 2016, n. 5](#)
[Allegato 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)
[Allegato 7, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)

[CNDCEC](#)

[Misure cautelari](#)

[Amministrazione giudiziaria ex art. 2409 c.c.](#)

[Curatore fallimentare](#)

Antiriciclaggio, on - line il Manuale del Consiglio

Il CNDCEC ha pubblicato un documento per illustrare agli iscritti tutti i risvolti delle procedure operative **antiriciclaggio** alla luce dei compiti cui sono chiamati dalla normativa di riferimento, ovvero il [D.Lgs. n. 231/2007](#): l'adozione di idonei e appropriati sistemi e

procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

È il fine che si propone il Documento “Antiriciclaggio ([D.Lgs. n. 231/2007](#)): manuale delle **procedure per gli studi professionali**, elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela” della Commissione “Antiriciclaggio” del Consiglio Nazionale di categoria. Il documento, on - line da ieri sul sito del Consiglio, mira a “facilitare il lavoro quotidiano dei commercialisti italiani”, attraverso una compiuta analisi delle procedure per:

- la gestione dell’incarico;
- la formazione;
- la valutazione del rischio;
- la conservazione e la registrazione dei dati;
- la segnalazione di operazioni sospette;
- il monitoraggio e la comunicazione al MEF delle infrazioni all’utilizzo del denaro contante;
- il controllo costante;
- il controllo interno.

Per Attilio Liga, Consigliere Nazionale dei Commercialisti delegato all’Antiriciclaggio, *“l’elaborazione del manuale ha costituito l’occasione per fornire ulteriori spunti di riflessione per l’individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio. Anche in tal caso i suggerimenti operativi presenti nel manuale costituiscono semplicemente una indicazione per agevolare i colleghi nella definizione di una procedura nell’ambito del proprio studio, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa”*.

[CNDCEC, Informativa 5 gennaio 2016, n. 2](#)

[CNDCEC, Manuale 17 dicembre 2015](#)

[D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#)

[Crisi da sovraindebitamento](#)

[CNDCEC](#)

Ordini: possibile accedere agli atti che riguardano il collega

Accedere agli atti dell’Ordine con cui vengono prese decisioni nei confronti di un collega è legittimo e possibile. Come altrettanto lecito è prendere visione di provvedimenti oggetto di impugnazione.

Sono i due chiarimenti resi all’Ordine di Trani dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tramite il **Pronto Ordini n. 253/2015**, pubblicato lo scorso 22 dicembre sul sito istituzionale del CNDCEC. Le risposte fornite chiariscono la portata del diritto di accesso agli atti amministrativi, specificando che:

- per accedere ad un provvedimento che riguarda un collega, occorrono fondamentalmente **due condizioni**. La prima che la richiesta dell’istante sia “congruamente motivata”. L’Ordine in tal senso dovrà valutare la sussistenza di tale motivazione, *“in difetto della quale l’accesso non potrà essere concesso”*, ovvero solleccarla in sua assenza. La seconda che l’Ordine ritenga tale motivazione “meritevole di tutela”, sulla base di una valutazione che dovrà essere eseguita alla

luce dei principi e delle indicazioni contenute nella normativa in vigore (L. n. 241/1990);

- l'impugnazione dell'atto oggetto della richiesta d'accesso non osta a un eventuale accoglimento dell'istanza *“in quanto, presso l'Ordine il procedimento possa ritenersi concluso e comunque, la mera pendenza di un procedimento non è, di per sé e in ogni ipotesi, sufficiente a giustificare un diniego”*.

[CNDCEC, Pronto Ordini 27 novembre 2015, n. 253](#)

[CNDCEC](#)

[Azioni e quote](#)

[SRL](#)

Imprese a tasso zero, il MISE corregge di nuovo la Circolare

Continua a essere oggetto di ritocchi la disciplina dell'agevolazione che premia le micro e piccole imprese in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne di qualsiasi età (per conoscere il contenuto dell'agevolazione si veda nostra news del 14 ottobre 2015). Il MISE, che si occupa di gestire l'agevolazione, è ritornato, infatti, per la seconda volta a modificare il contenuto della Circolare 9 ottobre 2015 che stabilisce **termini e modalità di presentazione** delle domande di accesso. L'intervento di modifica è avvenuto nei giorni scorsi con la [Circolare 23 dicembre 2015](#) che ha stabilito che:

- le domande di agevolazione potranno essere presentate solo a partire dalle ore 12:00 del **13 gennaio** (data già fissata dalla [Circolare 9 ottobre 2015](#));
- l'attività di valutazione delle domande svolta dal Soggetto Gestore, verrà sospesa nel caso in cui gli impegni derivanti dalle iniziative ammesse alle agevolazioni esauriscano le risorse disponibili. Della sospensione verrà data comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza sul sito istituzionale del Soggetto Gestore (punto 8.1 della [Circolare 9 ottobre 2015](#));
- per le società non ancora costituite ma solo costituendi, il termine per la trasmissione della documentazione necessaria alla verifica tecnica ed alla stipula del contratto di finanziamento è pari a 45 giorni (e non a 20 come per le società già costituite) dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni (punto 8.8 della [Circolare 9 ottobre 2015](#));
- è causa di **revoca dell'agevolazione** la perdita del requisito della compagine a prevalente partecipazione giovanile o femminile intervenuta tra la data di presentazione della domanda ed il terzo anno successivo alla data di completamento del programma di investimenti (lettera h, punto 12.1, [Circolare 9 ottobre 2015](#)).

Si segnala infine che Invitalia lo scorso 30 dicembre ha pubblicato sul proprio sito la *“Guida alla redazione del piano d'impresa”* ovvero del cd. business plan, uno dei documenti fondamentali per la valutazione dei progetti da parte di Invitalia.

[MISE, Circolare 23 dicembre 2015](#)

[MISE, Circolare 9 ottobre 2015](#)

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#)
[Modello Unico Persone fisiche](#)
[Compensazioni](#)

Precompilata, l'Agenzia fa chiarezza sull'invio dei dati

L'Agenzia non perde l'abitudine maturata negli ultimi mesi e, ancora una volta, diffonde un Comunicato stampa per smentire quanto divulgato dai giornali. Questione della diatriba il termine entro cui inviare i dati relativi ai **rimborsi delle spese sanitarie** ai fini della Precompilata. Nell'articolo incriminato veniva sostenuto che l'Agenzia, nelle bozze delle specifiche tecniche per la trasmissione in questione, concedeva un termine più lungo rispetto a quello fissato dal [D.M. 31 luglio 2015](#): il 28 febbraio 2016 anziché il 31 gennaio 2016. Come una sorta di "strana" proroga concessa secondo vie molto alternative.

La questione però non sussiste, e la proroga tanto meno. Stando, infatti, al comunicato-smentita delle Entrate si tratta di un semplice *misunderstanding*: nell'articolo veniva confuso l'adempimento in questione, scambiandolo per la trasmissione di dati relativi ad altri tipi di rimborsi. Nello specifico, i due adempimenti oggetto di confusione sono stati:

- la trasmissione da parte delle strutture sanitarie e dei medici al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del [31 luglio 2015](#)), da effettuarsi entro il **31 gennaio 2016**;
- la trasmissione da parte degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale e dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse (bozza delle specifiche tecniche pubblicata sul sito dell'Agenzia il 23 dicembre 2015), da effettuarsi entro il **28 febbraio 2016**.

[D.M. 31 luglio 2015](#)

[Omaggi](#)
[Spese di rappresentanza](#)
[Fringe benefit](#)
[IVA](#)

Sede dell'impresa individuale, i chiarimenti del MISE

Può un'impresa avere una **sede in un Comune diverso** da quello in cui ha iniziato la sua attività? Può mantenere la propria sede anche qualora essa fosse in un'altra Provincia? Al quesito ha risposto il MISE, con un recente Parere ([28 dicembre 2015, n. 283970](#)). In esso, il Ministero ha risposto ad un intermediario che si occupa di pratiche telematiche, il quale domandava se un'impresa che aveva iniziato la sua attività in una diversa Provincia potesse mantenere la propria sede nell'attuale Comune.

Il parere della Direzione Generale è che **non sussistono ostacoli** circa la problematica sottoposta. Infatti, la sede dell'impresa è il "*centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzata dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi*", e non coincide con il luogo in cui avviene lo scambio dei beni o dei servizi, quando piuttosto "*con il luogo dove viene svolta l'attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all'ottenimento di*

un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori". Si tratta di un centro che potrà essere in molti casi lo stesso nel quale viene svolta effettivamente l'attività produttiva, ma ciò non è obbligatorio, in quanto a seconda delle proprie necessità l'imprenditore potrà spostare la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene svolta l'attività produttiva.

In definitiva, nulla vieta che **sede e produzione siano posti in luoghi diversi** e in Province diverse; ma *"al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d'impresa il titolare dell'impresa in questione sarà tenuto sia ad iscrivere la sede "principale" presso l'ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio, sia a denunciare l'avvio dell'attività presso una diversa localizzazione (posta, nella fattispecie, come detto, in una diversa provincia)".*

[MISE, Parere 28 dicembre 2015, n. 283970](#)

Misure cautelari CNDCEC

Nuovi interPELLI, pronte le regole procedurali

Il nuovo interpello, previsto dal riformato [art. 11](#) dello Statuto del Contribuente, ha dal 4 gennaio 2016, delle regole proprie che ne disciplinano tutta la procedura. L'Agenzia delle Entrate, come stabilito dal [D.Lgs. n. 156/2015](#), contenente l'intera riforma degli interPELLI e del contenzioso tributario, ha pubblicato il Provvedimento che ne disciplina la trasmissione, la competenza degli Uffici e l'istruttoria.

I canali a disposizione del cliente sono **quattro**: la **consegna a mano**, la **spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento**, la **presentazione per via telematica** attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ovvero attraverso l'utilizzo di un **servizio telematico** dedicato che, però, al momento, è ancora in fase di costruzione. Dunque, ad oggi, si potranno utilizzare solo le prime tre alternative (mano, raccomandata, PEC). Gli indirizzi PEC cui inviare l'istanza sono tutti contenuti nell'Allegato A del Provvedimento, che riporta anche gli indirizzi di posta elettronica ordinaria che potranno essere utilizzati esclusivamente dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Per la competenza il criterio applicato è quello **regionale**: tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente; le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta poi ferma la competenza delle strutture centrali, la Direzione Centrale Normativa e la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri. Fanno eccezione le istanze cd. "antiabuso" che, fino al 31 dicembre 2017, dovranno essere presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente istante. In caso di errata individuazione dell'Ufficio competente, sarà la stessa Agenzia a reindirizzare tempestivamente l'istanza all'ufficio competente o all'indirizzo di posta elettronica corretto (il termine per la risposta decorrerà dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente/indirizzo PEC corretto).

Nei casi in cui l'istanza presentata non contenga tutti i requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla ricezione, l'Amministrazione notifica al contribuente l'invito a regolarizzare negli ulteriori 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito medesimo. Nel caso di ritardi del contribuente, l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 gennaio 2016, n. 27](#)

[D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#)

[Legge 27 luglio 2000, n. 212](#)

[Lavoro dipendente](#)

[Lavoro autonomo](#)

[CO.CO.CO.](#)

[CO.CO.PRO.](#)

Reclamo e mediazione sempre più estesi

Un reclamo a tutto tondo, quello che emerge dalla riforma del contenzioso tributario ([D.Lgs. 156/2015](#)), oggetto della [Circolare 38/E](#) pubblicata il 29 dicembre 2015 dall'Agenzia delle Entrate. In essa, tra i vari punti toccati, c'è anche quello della riforma degli istituti del **reclamo** e della **mediazione**. Tale istituto, che permette una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, viene profondamente riformato. In particolare, viene esteso l'ambito di applicazione dell'istituto a tutti gli enti impositori ed alle controversie in materia catastale. Il procedimento, reso più semplice e funzionale, viene rivisto anche per quanto concerne la quantificazione delle sanzioni (rese più favorevoli al contribuente) e il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione.

Nella norma previgente, il reclamo/mediazione trovava la sua applicazione nelle controversie non superiori al valore di 20mila euro, ma in merito ai soli atti emessi dalle Entrate; tale specificazione è stata abrogata, e pertanto si deve intendere indifferente la specificazione dell'ente impositore (Entrate, Dogane, Equitalia) ai fini dell'applicazione dell'istituto. *“La scelta del legislatore di ampliare la platea degli enti coinvolti nel procedimento di reclamo – afferma a tal proposito la prassi – si giustifica in base al principio di economicità dell'azione amministrativa, preso atto dell'efficacia deflattiva riscontrata in relazione al contenzioso sugli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dell'elevato numero di controversie di modesto valore che caratterizza in generale il contenzioso tributario”.*

Il procedimento viene poi notevolmente **semplificato**. Il ricorso produrrà infatti gli effetti di un reclamo, e potrà contenere una proposta di mediazione (opzionale) con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In sostanza, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente in presenza del ricorso, senza più l'istanza di reclamo che era prevista dalla disciplina previgente.

Con la presentazione del ricorso, si apre una fase amministrativa di **90 giorni** (dalla data del ricorso all'ente impositore). Durante questo periodo, il ricorso non sarà procedibile: *“Ciò significa - commenta ancora la Circolare – che l'azione giudiziaria può essere proseguita, attraverso la costituzione in giudizio del ricorrente, solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell'istruttoria”.* Vengono inoltre sospesi *ex lege* la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione. Per quanto concerne la fase istruttoria, la nuova norma ha confermato il vecchio impianto.

Specificando che le nuove disposizioni sul processo tributario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, la circolare aggiunge che a riguardo delle liti concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro, già incluse nell’ambito della vecchia disciplina, si applicano ai giudizi pendenti a tale data. Se al 1° gennaio 2016 il reclamo o la mediazione risultasse già perfezionato con il pagamento di una unica soluzione o delle prima rata, tutto quanto concerne la riduzione delle sanzioni e le modalità di pagamento deve far riferimento alla norma previgente..

[Agenzia delle Entrate, Circolare 29 dicembre 2015, n. 38 E](#)
[D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#)

[Recesso del socio](#)

[Società di persone](#)

[Società di capitali](#)

Al via lo scambio d’informazioni con 76 Paesi

Data esecuzione all’Accordo FACTA siglato con gli Stati Uniti, il MEF si è occupato di attuare gli ulteriori impegni presi con la [Legge 18 giugno 2015, n. 95](#) e quelli derivanti dalla [Direttiva 2014/107/UE](#) del Consiglio, del 9 dicembre 2014: adottare nell’ordinamento italiano lo standard elaborato dall’OCSE di scambio di informazioni.

Grazie al [D.M. 28 dicembre 2015](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 31 dicembre 2015, n. 303), sono state infatti stabilite **regole e procedure** da rispettare nello scambio d’informazioni con 76 Paesi (tutti gli Stati membri dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un Accordo) oltre ai tempi di decorrenza delle nuove disposizioni. Nella stragrande maggioranza dei casi, come si evince dall’Allegato C del Decreto, il primo anno di scambio di informazioni sarà il 2017 e il primo periodo di imposta oggetto di comunicazione è già il 2016.

Per il resto, il nuovo Decreto individua il proprio **ambito soggettivo** (persone oggetto di comunicazione; istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione) e **oggettivo** (conti oggetto di comunicazione), le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) che le istituzioni finanziarie devono compiere per identificare i conti oggetto di comunicazione e naturalmente gli obblighi di comunicazione, indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

[MEF, D.M. 28 dicembre 2015](#)

[Legge 18 giugno 2015, n. 95](#)

[Direttiva 2014/107/UE](#)

ADEMPIMENTI

Lavoro autonomoOrdinamento professionaleIVA**Ravvedimento operoso su omesso versamento dell'acconto IVA**

Il **28 dicembre 2015** è scaduto il termine (originariamente previsto per il 27 dicembre che cadeva di domenica) per il versamento **dell'acconto IVA relativo all'anno 2015**.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto, la sanzione amministrativa prevista è pari al 30% dell'importo non versato oltre ad interessi.

Ma la normativa prevede la possibilità di regolarizzare il pagamento tramite l'istituto del **ravvedimento operoso** che consente il pagamento in ritardo con l'applicazione di una sanzione minima a seconda del giorno, successivo alla scadenza, in cui ci si ravvede effettuando il versamento.

In tal modo si evita la notificazione della cartella di pagamento con applicazioni di sanzioni maggiori pari al 10% e successivamente del 30% oltre interessi legali.

Il ravvedimento, quest'anno diventa più appetibile.

Infatti, con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, della riforma delle sanzioni tributarie contenuta nel [D.Lgs. n. 158/2015 \(art. 1](#), comma 133 Legge 28 dicembre 2015, n. 208), se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni le sanzioni sono dimezzate

Ciò significa che la sanzione prevista per gli omessi/ritardati versamenti, pari al 30% ([art. 13](#) D.Lgs. n. 471/1997), è ridotta al 15% se si provvede a sanare la violazione entro 90 giorni dal termine.

Ciò ha anche ripercussioni sul ravvedimento che, pertanto, se effettuato entro 90 giorni, è dimezzato.

Pertanto, è possibile fruire del ravvedimento:

1. entro **14 giorni** quindi entro **l'11 gennaio 2016**, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. entro **30 giorni** quindi entro il **27 gennaio 2016**, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,5% (pari a 1/10 del 15%) dell'importo non versato;
3. entro **90 giorni** quindi entro il **28 marzo 2016** (il 27 marzo cade di domenica), versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,67% (pari a 1/9 del 15%) dell'importo non versato;
4. entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, prevista, salvo proroghe, entro il **30 settembre 2016**, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, la sanzione del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) dell'importo non versato;
5. 4,29% dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il **28 febbraio 2017** (termine di presentazione del modello IVA 2017, da effettuarsi in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi);
6. 5% dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene a decorrere dal 1° **marzo 2017**.

Alle sanzioni bisogna aggiungere anche il calcolo degli interessi legali (il cui tasso è pari allo 0,5% nel 2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016) che maturano dal giorno di omesso versamento a quello di pagamento la cui formula è quella semplice del calcolo degli interessi:

$$\text{importo omesso} * \text{gg} * \text{tasso d'interesse legale} / 36500$$

dove il tasso di interesse legale è quello vigente in quel periodo e i giorni sono calcolati dalla data prevista per la scadenza dell'omesso versamento alla data in cui si intende effettuarlo.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il consueto modello F24 da inviare telematicamente ed i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

1. **6035 o 6013** per i riferimenti del versamento dell'acconto Iva, a seconda se si tratti di contribuenti trimestrali o mensili;
2. **8904** per la sanzione pecuniaria;
3. **1991** per la quota di interessi tardivi.

Attenzione

Non si potrà accedere al ravvedimento, se interviene, nei confronti del contribuente, la notifica dell'avviso di accertamento o dell'avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.

Regime agevolato per i professionisti e piccole imprese di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

La Legge di Stabilità del [28 dicembre 2015, n. 208](#), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ha modificato il Regime dei minimi introdotto con la manovra 2015, [Legge n. 190/2014](#).

Si è introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario a partire dall'anno 2016 che prevede:

1. l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
2. l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 15% a partire dal 6° anno.

L'imposta sostitutiva è l'unica imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce, appunto, l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP. Inoltre sull'imponibile non è dovuta l'IVA.

Aderire al nuovo regime è semplice giacché il nuovo regime 2016 costituisce il regime naturale per chi possiede tutti i requisiti di accesso prescritti dalla legge.

Requisiti

Per fruire di tale agevolazione è necessario rispettare i requisiti dimensionali contenuti nell'[art. 1](#), comma 54 della Legge n. 190/2014.

A tale proposito, si segnala che la legge di stabilità 2016 ha eliminato la lett. d) al **comma 54** dell'[art. 1](#), Legge n. 190/2014 che vietava l'accesso al regime agevolato se l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, era pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l'importo di 20.000 euro.

Di converso, invece, è stata inserita, nel **comma 57**, la lett. d-bis) con cui viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del comma 54 di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente l'applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d'impresa, arte o professione.

Restano confermati tutti gli altri requisiti (ed esclusioni) già previsti nella [Legge n. 190/2014](#) e a cui si rimanda.

Vantaggio Economico

Il regime forfetario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività che varia in funzione del codice attività (a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO) con cui la partita IVA è stata aperta.

Nella tabella che segue si elencano i limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (in parentesi le radici del codice ATECO):

Tipo Attività	Codice ATECO	Coefficiente di redditività	Limite ricavi/fatturato
Industrie alimentari e delle bevande	10 -11	40%	45.000,00
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	[45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9]	40%	50.000,00
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	(47.81)	40%	40.000,00
Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 - 47.8)	54%	30.000,00
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%	25.000,00
Intermediari del commercio	(46.1)	62%	25.000,00
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%	50.000,00
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%	30.000,00
Altre attività economiche	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%	30.000,00

Il vantaggio risulta maggiore rispetto al passato poiché chi parte con una nuova attività dal 01.01.2016 oltre al beneficio legato all'aliquota 5% (già presente nel "precedente" regime per l'imprenditoria giovanile ex [D.L. 98/2011](#)) potrà ora aggiungere anche la forfettizzazione dei costi e la riduzione connessa con i contributi previdenziali.

Ma la riduzione dell'aliquota d'imposta dal 15% al 5% vale solo per i primi cinque anni. Per i soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 ([art. 1](#), commi da 54 a 89) potranno continuare ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.

Vantaggi previdenziali

Il regime forfettario prevede, dal punto di vista previdenziale, che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.

La novità consiste nell'aver previsto per le ditte individuali, la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Di conseguenza, non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario: i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un'attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.

Vecchio regime dei minimi ed attività già in essere

Con la Legge di stabilità 2016 viene definitivamente abrogato il regime previsto per l'imprenditoria giovanile ex [D.L. 98/2011](#) per le nuove attività (c.d. "regime dei minimi"), visto che è stata introdotta la suddetta norma che prevede all'interno del forfettario ([Legge n. 190/2014](#)) la possibilità di tassare in maniera più favorevole le Start up. Non è prevista una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire del regime "dei minimi". Pertanto è ragionevole ritenere, che i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 2016 scegliendo il regime dei minimi, possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza, compreso il prolungamento fino al 35° anno di età.

Chi invece era nel regime ordinario, non per scelta ma perché non era in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni del Regime dei minimi 2015 o forfettario, potrà aderire, dal 2016, al nuovo regime. È necessario però che nell'anno 2015, si siano verificati tutti i requisiti d'ingresso. In questo caso, non sarà necessario inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in quanto il Regime dei minimi 2016 è il regime naturale dei professionisti e delle imprese che soddisfano le condizioni fissate dalla legge.

Al contrario, chi pur avendo i requisiti per aderire al nuovo regime, intende scegliere il regime ordinario, può farlo, ma l'opzione va comunicata. È sempre possibile, infatti, optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, che è valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Riepilogando

I titolari di **Partita IVA 2016**, l'alternativa sarà dunque tra:

1. **regima agevolato**, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali;
2. **regime ordinario**, quindi tassazione sui redditi, IRAP, IVA e studi di settore.

www.fiscopiù.it